

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITÀ E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E SPESE DEGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ALBO

Regolamento per il funzionamento della commissione parcelle e per il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti all'Albo. Documento approvato dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Barletta-Andria-Trani in data 16/10/2017

CAPO I DELLA COMPETENZA

Art. 1 Competenza generale del Consiglio dell'Ordine

Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti all'Albo è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine Provinciale a termini dell'art. 5, n. 3 della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Competenze per territorio

La competenza del Consiglio dell'Ordine Provinciale riguarda anche le prestazioni svolte dal proprio iscritto fuori dalla circoscrizione territoriale dell'Ordine.

Il rilascio dei pareri può essere demandato, a richiesta motivata del Professionista interessato e con lo specifico nulla-osta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al Consiglio dell'Ordine della Provincia nella cui giurisdizione sono svolte le prestazioni.

Art. 3 La Commissione Parcelle

La Commissione è composta da componenti del Consiglio: all'occorrenza può avvalersi della consulenza di iscritti all'Albo, in base a specifiche competenze ed è formata dal numero di componenti ritenuto congruo dal Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente ed i componenti vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine che nomina, altresì, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario della Commissione costituiscono il «Comitato di Presidenza», al quale è devoluto, in special modo, il compito di studiare e proporre al Consiglio dell'Ordine, che potrà prospettarle al Consiglio Nazionale, norme interpretative della tariffa professionale e quant'altro interessa la materia.

La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo non intervengano a quattro sedute consecutive, s'intendono dimissionari, e, su segnalazione del Presidente della Commissione, vengono sostituiti dal Consiglio dell'Ordine.

La Commissione ha funzione puramente consultiva e provvede all'istruttoria delle parcelle da vidimare.

CAPO II DELLA RICHIESTA DEI PARERI

Art. 4 Persone fisiche e giuridiche che possono richiedere i pareri

Il parere sulla liquidazione della parcella professionale può essere chiesto, oltre che dal Professionista che ha svolto le prestazioni anche dai Committenti, sia privati che Enti Pubblici o morali.

Le domande devono essere rubricate, a cura della Segreteria dell'Ordine, in ordine cronologico di presentazione in apposito Protocollo.

Non sono ammessi pareri su parcelle nelle quali appaiono, quali autori delle opere, professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale riconosciuto per legge.

Art. 5 Documenti da esibirsi dal Professionista

Il Professionista che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella deve presentare alla Segreteria

dell'Ordine, insieme alla domanda su carta legale, la seguente documentazione in originale o copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- a) preventivo/contratto in forma scritta;
- b) metodo/i o i criteri di valutazione oggettivi utilizzati per il calcolo dell'onorario;
- c) parcella da liquidare in duplice copia (di cui una in carta legale);
- d) una breve relazione cronologica sull'ordine, natura ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte a far identificare e valutare nel miglior modo le prestazioni professionali date e con la esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità dell'asserito;
- e) tutti gli elaborati, disegni, relazioni e quant'altro possa essere necessario a dimostrare il lavoro compiuto, debitamente firmati e sottoscritti;
- f) elenco dettagliato degli elaborati e di tutto il materiale presentato, debitamente sottoscritto con timbro e firma;
- g) una dichiarazione dalla quale risulti che il professionista non ha alcun rapporto d'impiego con Enti, Istituti, Amministrazioni pubbliche o Aziende private, e qualora esista tale rapporto, venga specificato in base a quale legge, regolamento o disposizione specifica sia autorizzato all'esercizio della libera professione;
- h) una marca da bollo che verrà apposta sul "Certificato di convalida e liquidazione parcella".

Il Consiglio dell'Ordine si riserva comunque di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel precedente elenco.

Tutta la documentazione presentata verrà restituita al Committente all'atto della consegna della parcella vidimata. Su richiesta motivata, la documentazione presentata potrà essere restituita anche prima di tale termine. La Commissione si riserva comunque di conservare presso gli archivi dell'Ordine, copia di documentazione ritenuta di particolare rilevanza per la formulazione del parere. Il materiale depositato verrà custodito presso la sede dell'Ordine e potrà essere consultato esclusivamente dai membri della Commissione Parcelle o del Consiglio che sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio; per nessuna ragione detto materiale potrà essere allontanato dalla sede dell'Ordine.

Art. 6 Documenti da esibirsi dal Committente

Il Committente, Privato o Ente che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella di un Professionista deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda su carta legale, la seguente documentazione in originale o copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- a) preventivo/contratto, ricevuto in forma scritta dal Professionista;
- b) metodo/i o i criteri di valutazione oggettivi utilizzati per il calcolo dell'onorario;
- c) parcella da liquidare in duplice copia (di cui una in carta legale);
- d) una chiara relazione cronologica circa i rapporti intercorsi col Professionista, con le eventuali osservazioni e contestazioni motivate sulla parcella, con l'esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte;
- e) tutti quei documenti atti a comprovare le dichiarazioni e le contestazioni asserite;
- f) l'elenco di tutto il carteggio prodotto;
- g) una marca da bollo che verrà apposta sul "Certificato di convalida e liquidazione parcella".

Tutta la documentazione presentata verrà restituita al Committente all'atto della consegna della parcella vidimata. Su richiesta motivata, la documentazione presentata potrà essere restituita anche prima di tale termine. La Commissione si riserva comunque di conservare presso gli archivi dell'Ordine, copia di documentazione ritenuta di particolare rilevanza per la formulazione del parere. Il materiale depositato verrà custodito presso la sede dell'Ordine e potrà essere consultato esclusivamente dai membri della Commissione Parcelle o del Consiglio che sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio; per nessuna ragione detto materiale potrà essere allontanato dalla sede dell'Ordine.

Art. 7 Diritti per la liquidazione delle parcelle

- a) È stabilita un'aliquota di diritto di liquidazione pari all' **1%** dell'importo liquidato in parcella, con un minimo di **€ 100,00** (da versare all'atto della presentazione della domanda e non restituibile in caso di parere non espresso), oltre alla quota fissa di **€ 30,00** per diritti di segreteria;
- b) il saldo del diritto di liquidazione ed i diritti di segreteria verranno versati, al ritiro della parcella vidimata, alla Segreteria dell'Ordine che rilascerà regolare ricevuta. Tale versamento potrà anche essere effettuato, prima del ritiro del parere richiesto, direttamente sui conti correnti intestato all'Ordine degli Ingegneri di

Barletta-Andria-Trani;

- c) La tassa versata dal professionista è sempre reversibile di diritto al committente se privato; se il committente è un ente pubblico la tassa è a carico del professionista;
- d) il Consiglio dell'Ordine determina ogni anno l'aliquota del diritto di liquidazione, l'acconto minimo e la quota dei diritti di segreteria.

CAPO III DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Art. 8 Lettera di Incarico – Preventivo/Contratto

Ai sensi della Legge del 04/08/2017 n. 124 – G.U. n. 189 del 14/08/2017 entrata in vigore il 29/08/2017, i Professionisti hanno l'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il compenso (comprensivo di spese, oneri e contributi richiesti), gli estremi della polizza assicurativa, i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli ulteriori oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

La disciplina del D.M. 140/2012 si applica ai casi in cui la prestazione professionale si sia svolta in parte ovvero sia iniziata sotto la vigenza di quel regime tariffario (quindi prima del 24/01/2012).

Art. 9 Istruttoria della parcella

L'esame della parcella va iniziato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa e condotto a termine entro il più breve tempo possibile.

La Commissione Parcelle procede all'esame dell'incartamento decidendo sulla necessità o meno che venga acquisita ulteriore documentazione e che il Professionista o il Committente vengano ascoltati, e ciò senza formalità di procedura.

Eventuali ulteriori documenti o memorie integrative devono essere richiesti per iscritto dal Presidente della Commissione parcelle, con precisazione del termine di tempo per la loro presentazione.

Art. 10 Richiesta di audizione delle parti interessate

Le parti interessate alla liquidazione delle parcelle possono richiedere di essere sentite personalmente, e, anche in questo caso, senza formalità di procedura, senza patrocinio legale. Ogni rapporto istruttorio si svolge in carta semplice.

Allorquando la domanda di liquidazione è avanzata dal Committente, il Professionista interessato deve essere invitato a prendere cognizione dell'istanza, delle osservazioni ed eventuali contestazioni del Committente, ed a fornire le spiegazioni necessarie.

Art. 11 Criteri di valutazione

Le parcelle, comunque siano redatte, vengono esaminate in base al principio dell'*equo compenso*, a *garanzia della salvaguardia della dignità della professione*, secondo un metodo di conteggio adeguato a detti principi.

Gli importi degli onorari e delle spese relativi alle prestazioni svolte vengono valutati sulla base dei documenti esibiti nonché sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dal Professionista.

Al fine però di precisare il più possibile nelle loro effettive consistenze le prestazioni esposte, saranno tenute presenti le osservazioni, deduzioni e controdeduzioni che le parti dovessero fare, i documenti in atti e le risultanze di eventuali audizioni delle parti interessate.

Art. 12 Deliberazioni

Il parere consultivo della Commissione parcelle verrà formulato nel corso di una seduta collegiale sulla scorta delle indicazioni risultanti dall'istruttoria effettuata dal Consigliere Istruttore designato, per ciascuna pratica, dalla Commissione.

La Commissione esamina collegialmente la parcella e formula un parere motivato, da sottoporre al Consiglio dell'Ordine, che comprenderà inoltre:

- a) la copia della parcella presentata per la vidimazione;
- b) il testo della parcella redatta nella forma approvata dalla Commissione;
- c) l'elenco degli elaborati esaminati dalla Commissione;
- d) il dispositivo conclusionale con i dati di individuazione della parcella.

Art. 13 Emissione del parere di congruità

Il Consiglio dell'Ordine, acquisito il parere consultivo della Commissione Parcelle, esaminata la parcella e la documentazione allegata, delibera sulla liquidazione della parcella in esame.

In caso di non liquidabilità della parcella emetterà un parere motivato che verrà trasmesso al Professionista o al Committente richiedente la vidimazione.

Il "Certificato di convalida e liquidazione parcella", allegato alla parcella professionale liquidata, porterà obbligatoriamente le firme del Presidente del Consiglio dell'Ordine (o altro Consigliere delegato) e del Presidente della Commissione Parcelle (o altro membro della Commissione delegato).

Art. 14 Copie autentiche dei deliberati per uso giudiziario

A richiesta degli interessati, ulteriori copie dei pareri possono venire rilasciati anche in competente bollo e le relative spese sono a carico dei richiedenti stessi.

Art. 15 Versamenti dovuti per l'iscrizione all'Albo Professionale

La richiesta di liquidazione di una parcella, presentata da un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani, verrà presa in esame solo se il professionista interessato è in regola con i versamenti dovuti per l'iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 16 Deontologia Professionale

In caso di palesi e tendenziose irregolarità e/o dichiarazioni da parte del Professionista richiedente la liquidazione della parcella il Presidente dell'Ordine, su indicazione della Commissione Parcelle, dovrà segnalare il comportamento del Professionista istante, al Consiglio di Disciplina.

**CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE**

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Barletta Andria Trani e da quella data saranno abrogate tutte le norme regolamentari dell'Ordine Territoriale che risulteranno in contrasto con il presente Regolamento. Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 16/10/2017

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Il Consigliere Segretario
Ing. Riccardo Addario



Il Presidente
Ing. Pietro de Feo

